

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2808 del 06/06/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2021-2908 DEL 09/06/2021 A FAVORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SITO IN COMUNE DI LUGO, VIALE DANTE N. 10.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2975 del 06/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno sei GIUGNO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. MODIFICA NON SOSTANZIALE** DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2021-2908 DEL 09/06/2021 A FAVORE DEL **PRESIDIO OSPEDALIERO SITO IN COMUNE DI LUGO, VIALE DANTE N. 10.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale 2021-2908 del 09/06/2021 a favore della **Azienda USL della Romagna** (C.F./P.IVA 02483810392), avente sede legale in Comune di Ravenna, via De Gasperi n.8 **per il Presidio Ospedaliero sito in Comune di Lugo, Viale Dante n.10**, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali: autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi); autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi); valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995);

VISTA l'istanza presentata in data 10/05/2022 allo Sportello ARPAE Romagna e acquisita da questo Servizio SAC con PG. 2022/78036 – pratica Sinadoc 18742/2022 - dall'**Azienda USL della Romagna** (C.F./P.IVA 02483810392), avente sede legale in Comune di Ravenna, via De Gasperi n.8, con la quale si richiede la modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2021-2908 del 09/06/2021, per il Presidio Ospedaliero sito in Comune di Lugo, Viale Dante, n.10, a seguito dell'adeguamento della centrale termica che prevede la sostituzione di n.2 caldaie esistenti afferenti ai punti di emissione E2,E3, con due nuovi impianti termici dotati di bruciatori a basse emissioni di NOx e più performanti; rimane invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale"*, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATO, in particolare, l'art.273 Bis del Dlgs n.152/2006 e smi – Medi impianti di combustione – ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **18742/2022**, emerge che:

- l'Azienda USL della Romagna ha presentato allo Sportello ARPAE Romagna comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA adottata da questo Servizio con Determina Dirigenziale n. 2021-2908 del 09/06/2021 a favore del presidio ospedaliero di Lugo, acquisita da ARPAE SAC con PG. 2022/78036;
- la modifica non sostanziale richiesta prevede la sostituzione di due caldaie esistenti afferenti ai punti di emissione E2 e E3, con due nuove caldaie più performanti e dotate di bruciatori a bassa emissione di NOx; i limiti proposti rispettano i nuovi limiti di emissione previsti dal Dlgs n.152/2006 e smi – medi impianti di combustione – ai sensi dell'art.273bis del Decreto sopracitato;
- Il restante titolo abilitativo ambientale ricompreso nell'AUA di cui alla Determina Dirigenziale n. 2021/2908 relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi), rimane invariato;

VERIFICATO che l'Azienda ha proceduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto indicato nel Tariffario delle prestazioni di ARPAE approvato con Delibera del Direttore Generale n.2016-66 del 25/05/2016 e smi, mediante PagoPa in data 03/06/2022;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere al rilascio dell'AUA per modifica non sostanziale a favore della Azienda USL della Romagna – Presidio Ospedaliero di Lugo nel rispetto di condizioni e prescrizioni indicate per l'esercizio della propria attività sanitaria;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DISPONE

1. **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA** adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2021-2908 del 09/06/2021, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore dell'**Azienda USL della Romagna** (C.F./P.IVA 02483810392), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via De Gasperi n.8, **per il Presidio Ospedaliero sito in Comune di Lugo**, Viale Dante n. 10, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che con la presente modifica non sostanziale di AUA, viene sostituito l'Allegato B) – autorizzazione alle emissioni in atmosfera;**
3. **DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, le restanti condizioni e prescrizioni indicate nell'AUA di cui alla Determina Dirigenziale n.2021/2908 sopra richiamata e non oggetto della presente modifica non sostanziale;**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

4. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'Impatto Acustico, l'Azienda USL della Romagna è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ad installazione avvenuta dell'impianto di cogenerazione alimentato a gas metano si deve procedere con un collaudo acustico in opera per la verifica del rispetto dei limiti di legge;

- Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

6. **DI MANTENERE INALTERATA** la validità dell'AUA che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente (09/06/2021)** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendone efficacia**;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Ditta richiedente . Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Servizio Territoriale ARPAE competente;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- Le emissioni in atmosfera provengono dalle centrali termiche a servizio dell'ospedale di Lugo, per la produzione di vapore e di acqua calda, alimentate a metano oltre a gruppi elettrogeni di emergenza, alimentati a gasolio. In particolare da 2 caldaie impiegate per la produzione di vapore e 3 caldaie impiegate per la produzione di acqua calda, con una potenza termica complessiva superiore a 10 MWt; le caldaie sono alimentate a metano con possibilità di alimentazione a gasolio, in caso di emergenza; sono inoltre presenti due gruppi elettrogeni di emergenza, alimentati a gasolio (GEL001 e GEL002); i due generatori di vapore (E4,E5) sono in emergenza l'uno all'altro e non funzionano mai contemporaneamente;
- Con la modifica non sostanziale presentata, la ditta comunica la sostituzione delle due caldaie di produzione acqua calda, afferenti ai punti di emissione E2 ed E3 con due nuove caldaie più performanti e dotate di bruciatori a bassa emissione di NOx. Le potenzialità delle nuove caldaie sono rispettivamente pari a 2,3 MWt e 2,6 MWt , pertanto riconducibili alle fattispecie di cui all'art.273Bis del Dlgs n.152/2006 e smi – medi impianti di combustione – e i limiti proposti sono conformi a quanto indicato nel Decreto stesso;
- nell'ospedale di Lugo è stata autorizzata la installazione di un impianto di cogenerazione (E8), alimentato a metano, di potenzialità pari a 1,609 MWt, il cui impiego sarà prioritario rispetto all'utilizzo delle caldaie esistenti. **Attualmente l'impianto non è ancora stato installato.**

Potenzialità delle caldaie:

- Punto di emissione E1 – caldaia per produzione acqua calda = 1,488 MWt;
- **Punto di emissione E2 – caldaia per produzione acqua calda = 2,3 MWt;**
- **Punto di emissione E3 – caldaia per produzione acqua calda = 2,6 MWt;**
- Punto di emissione E4 – caldaia per produzione vapore = 616 kWt;
- Punto di emissione E5 – caldaia per produzione vapore (in caso di emergenza a sostituzione di E4) = 488 kWt;
- Punto di emissione E6 – gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio = 1,139 MWt;
- Punto di emissione E7 – gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio = 2, 333 MWt;
- Punto di emissione E8 – Nuovo impianto di cogenerazione a metano = 1,609 MWt.

Il funzionamento dei 2 gruppi elettrogeni di emergenza (E6,E7) è stimato in circa 12 h/anno ognuno.

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E1 – CALDAIA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA - GC1 -**

Portata massima	1300	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g
Temperatura	120	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	120	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 – CALDAIA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA - GC2 – NUOVO -
La caldaia funziona soltanto nel periodo invernale come supporto alla caldaia principale CG1.

Portata massima	2600	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g per 90 gg/anno
Temperatura	50	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	100	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E3 – CALDAIA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA - GC3 – NUOVO -
La caldaia funziona in caso di emergenza in sostituzione della CG1 o della CG2.

Portata massima	2900	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g per 182 giorni/anno
Temperatura	50	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	100	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E4 – CALDAIA PER PRODUZIONE VAPORE - GV1 -

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g per 365 giorni/anno
Temperatura	230	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5 – CALDAIA PER PRODUZIONE VAPORE - GV2 -

Portata massima	450	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g per 365 giorni/anno
Temperatura	150	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	120	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

I due generatori di vapore (E4,E5) sono in emergenza l'uno all'altro e non funzionano mai contemporaneamente

PUNTO DI EMISSIONE E8 – IMPIANTO DI COGENERAZIONE – NON INSTALLATO

Portata massima	2700	Nmc/h
Altezza	20	m
Durata	7000	h/anno
Temperatura	120/433	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50	mg/Nmc
NOx	95	mg/Nmc
CO	240	mg/Nmc
SOx	15	mg/Nmc

I limiti sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 15%.

Prescrizioni:

- 1. Per le nuove caldaie afferenti ai punti di emissione E2 ed E3 e per l'impianto di cogenerazione afferente al punto di emissione E8 (non ancora installato), dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del DLgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli analitici alle emissioni per un periodo rappresentativo di funzionamento dell'impianto (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
- 2. Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e smi e successivamente precisati nella DGR n.2236/2009 e smi:**

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967	

UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
UNI EN 14181		Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Di indicare quale termine ultimo per la **messa a regime delle caldaie afferenti ai punti E2 ed E3, il 30/09/2022 e per l'impianto di cogenerazione (E8), il 31/01/2023**. Entro tale data l'Azienda USL della Romagna deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime, dopodiché dovrà procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
7. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per l'impianto di cogenerazione (E8), mentre per le restanti emissioni la Ditta può utilizzare una metodologia semplificata**. L'Azienda è tenuta ad annotare, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:
 - ➔ Le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare su tutti gli impianti termici con frequenza almeno annuale;
 - ➔ I periodi di funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza;
 - ➔ I periodi di funzionamento degli impianti con l'impiego di gasolio.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.